




Il Prefetto della Provincia di Salerno

Prefettura Salerno
Prot. n. Prot. Uscita del 06/08/2010
Numero **0051721**
Classifica 39.01



VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 4732.14.3/gab. del 4 novembre 2002 e successive integrazioni, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito con Legge n. 168/2002, i tratti di strada extraurbane secondarie e delle strade urbane di scorrimento dove è consentita l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza, anche senza la presenza dell'operatore di polizia, delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, con la quale sono state fornite, tra l'altro, istruzioni operative per l'attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità;

RITENUTO di dover provvedere alla revisione del citato decreto prefettizio;

VISTE le relazioni tecniche del Comando Sezione Polizia Stradale di Salerno n. 100009030/220.20.71 del 1° giugno e dell'11 giugno 2010, concernenti la ricognizione delle strade e/o tratti di strade, caratterizzati da un significativo tasso d'incidentalità e per i quali risulta impossibile, assai difficoltosa o oggettivamente pericolosa la contestazione immediata dell'infrazione per le condizioni di traffico e/o strutturali delle arterie;

VISTE le note dell' 11 e 22 giugno 2010 della Provincia – Settore Trasporti – Servizio Centro provinciale di Monitoraggio Sicurezza Stradale in merito ai tratti di strada individuati da inserire nel decreto;

VISTA la nota prot. n. 14092 del 30 marzo 2010 dell'ANAS Spa Compartimento della Viabilità per la Campania;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti della riunione dell'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali svoltasi presso questa Prefettura in data 25 giugno 2010, con la partecipazione dei rappresentanti della Provincia, dei Comandi delle Polizie Municipali dei Comuni componenti dell'organismo e degli altri interessati, nonché della Polizia Stradale;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle apparecchiature per la rilevazione elettronica della velocità "in modalità remota", ossia senza la presenza degli agenti accertatori, è consentita lungo le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento veloce, lettere C) e D) di cui all'art. 2, comma 2, del c.d.s., tenendo conto dell' "elevato livello d'incidentalità" e della "documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico";



Il Prefetto della Provincia di Salerno

CONSIDERATO, altresì, che il provvedimento del Prefetto che individua tali tratti di strada non limita la possibilità per gli organi di polizia stradale di procedere al controllo della velocità, ferma restando la necessità della costante presenza dell'operatore di polizia, e purchè sia dato atto nel verbale i motivi che non hanno consentito la contestazione immediata al trasgressore, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, del c.d.s.;

RITENUTO che sussistono le condizioni per l'emanazione del presente provvedimento, essendo stati riscontrati il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali e di traffico delle strade, che non consentono l'applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo e la contestazione immediate, sui sottoindicati tratti di strade;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito e modificato dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

D E C R E T A

le strade e/o i singoli tratti di strade, in entrambi i sensi di marcia, dove è possibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito e modificato dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, senza l'**obbligo della contestazione immediata**, sono così individuate:

S.P. n. 430 "Cilentana":

- Dal Km 098+000 al Km 101+000 nel Comune di Capaccio
- Dal Km 101+000 al Km 111+000 nel Comune di Agropoli
- Dal Km 118+000 al Km 120+000 nel Comune di Perito
- Dal Km 120+000 al Km 123+000 nel Comune di Lustra Cilento
- Dal Km 123+000 al Km 125+000 nel Comune di Omignano
- Dal Km 125+000 al Km 127+000 nel Comune di Casalvelino
- Dal Km 127+000 al Km 130+000 nel Comune di Salento
- Dal Km 130+000 al Km 132+000 nel Comune di Castelnuovo Cilento
- Dal Km 132+000 al Km 138+000 nel Comune di Vallo della Lucania
- Dal Km 138+000 al Km 143+000 nel Comune di Ceraso
- Dal Km 143+000 al Km 147+000 nel Comune di Cuccaro Vetere
- Dal Km 147+000 al Km 149+000 nel Comune di Butani
- Dal Km 149+000 al Km 150+400 nel comune di Montano Antilia
- Dal Km 150+400 al Km 155+600 nel Comune di Centola
- Dal Km 155+600 al Km 162+800 nel Comune di Celle di Bulgheria
- Dal Km 162+800 al Km 166+300 nel Comune di Roccagloriosa
- Dal Km 166+300 al Km 169+300 nel Comune di San Giovanni a Piro
- Dal Km 169+300 al Km 170+600 nel Comune di Santa Marina (Policastro)



Il Prefetto della Provincia di Salerno

S.S. n. 517 "Variante Bussentina":


- Dal Km 000+000 al Km 6+500 nel Comune di Santa Marina
- Dal Km 6+500 al Km 6+870 nel Comune di Torre Orsaia
- Dal Km 6+870 al Km 10+270 nel Comune di Morigerati
- Dal Km 10+270 al Km 18+250 nel Comune di Caselle in Pittari
- Dal Km 18+250 al Km 29+000 nel Comune di Sanza
- Dal Km 29+000 al Km 33+500 nel Comune di Buonoabitacolo

I precedenti provvedimenti di individuazione delle arterie e dei tratti di strade su cui installare o utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo remoto sono revocati.


Il presente decreto è trasmesso agli Enti proprietari delle strade, agli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s., che ne cureranno l'esecuzione fornendo adeguata informazione agli utenti delle strade.

Salerno, 27 luglio 2010

Il Prefetto
(Marchione)



RLR





Il Prefetto della Provincia di Salerno

prefettura Salerno
rot. Uscita del 01/03/2011
numero: **0017531**
classifica: 25.01



VISTO il proprio decreto prot. n. 51721 del 27 luglio 2010, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito con Legge n. 168/2002, i tratti di strada extraurbane secondarie e delle strade urbane di scorrimento dove è consentita l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza, anche senza la presenza dell'operatore di polizia, delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti nel predetto decreto;

DECRETA

Le denominazioni dei seguenti tratti di strada, indicate nel decreto di cui in premessa, sono rettificare come segue.

In luogo di "S.P. n. 430 Cilentana: dal Km 120+000 al Km 123+000 nel Comune di Lustra Cilento; dal Km 123+000 al Km 125+000 nel Comune di Omignano; dal Km 125+000 al Km 127+000 nel Comune di Casalvelino" - leggasi "SS.18 Nuova Variante: dal Km 120+000 al Km 123+000 nel Comune di Lustra Cilento; dal Km 123+000 al Km 125+000 nel Comune di Omignano; dal Km 125+000 al Km 126+000 nel Comune di Casalvelino".

In luogo di "Comune di Butani", leggasi: "Comune di Futani".

Il presente decreto viene trasmesso, per quanto di competenza, agli Enti proprietari delle strade e agli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s.

Salerno, 1° marzo 2011

Il Prefetto
(Marchione)

BLR